



FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA D.M. LAVORO 5.6.2001 - ISCRIZIONE ALBO FONDI PENSIONE N° 116

Roma, 29 gennaio 2016

Spett.le Covip
Piazza Augusto Imperatore n.27
00186 Roma

Prot.n. 3/2016

Oggetto: Considerazioni di FONDAPI in merito a Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31/10/2006, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa - MODULO DI ADESIONE posti in consultazione l'11/12/2015.

FONDAPI esprime notevole apprezzamento per il cospicuo lavoro svolto dall'Autorità di Vigilanza e per gli obiettivi ad esso sottesi.

Spesso si è auspicato uno snellimento delle procedure di adesione ed un minore aggravio di oneri per il Fondo Pensione. Tuttavia potrebbero essere migliorati, a nostro modesto avviso, anche tenuto conto delle considerazioni che seguono e con cui si intende rispondere alle due consultazioni pubbliche avviate dalla Covip ed in scadenza il 01/02/2016.

Sulle modalità di adesione si rileva come l'art. 7 comma 6 dal nostro punto di vista è lontano dalla realtà operativa e finisce con l'essere un onere che fa crescere le aree grigie potenzialmente dannose nella fase delicata dell'adesione.

La spettabile Covip scrive:

6. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato.

Non si può ignorare come già oggi sia sicuramente non agevole riuscire a reperire le informazioni dalle varie forme di previdenza complementare. Se il documento viene identificato in una scheda costi indicato in un luogo preciso che contenga tutti gli elementi di tutte le forme pensionistiche operanti (sito Covip ad esempio) tale soluzione è un foglio in più da aggiungere alla scheda di adesione.

Solo in questa modalità può essere considerato un vantaggio, in tutti gli altri casi finisce con l'essere un onere ulteriore a carico delle aziende che potrebbero non trovare facilmente quel dato o semplicemente non essere certe della sua validità e quindi si produrrebbe una forte inefficienza in fase di adesione con effetti di blocco dirompenti.

Si dimentica che il principale strumento di collocazione e raccolta delle adesioni per i fondi negoziali è il datore di lavoro e non è comparabile con la rete di collocatori delle altre forme. Se

invece questo argomento viene dimenticato si andrebbe verso un modello che prevederebbe uno staff di collocatori in tutto simile a quello dei fondi aperti e bancari con il conseguente lievitare di costi a carico dei fondi negoziali, che per loro natura, si avvalgono di altri strumenti.

Per tali motivi dal nostro punto di vista il comma 6 dell'art.7 non andrebbe inserito o, al limite, riproposto nella seguente forma:

*Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. **In caso affermativo l'iscritto dichiarerà di essere a conoscenza dei costi della forma di appartenenza e di quelli della forma proposta.***

Nulla si dice sull'assenza nel comma 1 dell'art. 10 della menzione del nuovo genere di aderenti noti ormai da oltre un anno come aderenti contrattuali.

Questo nuovo genere di adesione, che ha trovato legittimità di esistenza nelle disposizioni statutarie dei FPN sottoposte al controllo ed all'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, va necessariamente inserito nell'elenco delle adesioni per le quali non trovano applicazione gli art. 7, 8 e 9 del Regolamento delle adesioni.

Propendiamo per una previsione esplicita della mancata applicazione poiché, nel silenzio della norma, si potrebbero avere interpretazioni non univoche.

Pertanto dal nostro punto di vista l'art.1 comma 10 va integrato nel seguente modo:

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto n. 252/2005 **ed alle adesioni contrattuali così come previste negli statuti delle forme di previdenza che li disciplinano.**

L'art. 16 prevede, nel caso di adesioni via web, il diritto di recesso.

La disciplina del diritto di recesso nella previdenza complementare meriterebbe un discorso più approfondito. Innanzitutto il recesso non sembra essere contemplato nell'ambito della previdenza integrativa e sicuramente non è previsto dal D. Lgs n.252/05. Inoltre la normativa richiamata dall'autorità di Vigilanza fa riferimento al codice del consumo ed è relativa al diritto di recesso previsto per i contratti assicurativi sulla vita.

Viene subito in evidenza come l'intenzione di equiparare strumenti con funzioni e finalità diversa è foriero di effetti negativi verso l'una o l'altra forma: danneggia una avvantaggia l'altra.

Inoltre sembrerebbe illogico, una volta previsto il recesso, non estenderlo anche alle adesioni raccolte con le forme convenzionali. Ciò con ampie e negative difficoltà rispetto al rischio legato al disinvestimento dei contributi, eventualmente ricevuti e già convertiti in quote.

In ogni caso dovrebbe essere previsto che il **potenziale iscritto dovrebbe poter rinunciare a tale diritto.**

Considerazioni di Fondapi in ordine a Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31/10/2006, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa - MODULO DI ADESIONE posto in pubblica consultazione l'11/12/2015.

Fondapi esprime apprezzamento per le finalità sottese all'introduzione del questionario proposto in fase di adesione. Tuttavia si esprimono delle perplessità in merito.

Riteniamo infatti che la "conoscenza in materia di previdenza complementare" del potenziale iscritto, su cui si articola la prima parte del questionario, sia un obiettivo che non debba essere perseguito dal Fondo pensione ma ad altri soggetti a questo specificamente predisposti.

Pensiamo, infatti, che il Fondo Pensione non sia il soggetto cui spetta l'alfabetizzazione previdenziale bensì debba considerarsi come l'oggetto, lo strumento, il fine ultimo in cui detta alfabetizzazione si estrinseca e non il mezzo.

Per questo motivo, e per come è strutturato il questionario, dovrebbe essere scisso dal momento dell'adesione anche perché non sembra avere su di esso alcuna influenza visto che al potenziale iscritto non sarebbe negata l'iscrizione se anche dichiarasse di non aver nessuna conoscenza sul tema.

Riteniamo di contro che il questionario possa essere un aggravio di costi amministrativi proprio quando la riduzione e la semplificazione sembrava essere obiettivo dei documenti predisposti dall'Autorità di vigilanza e, dunque, non andrebbe introdotto nel modulo di adesione.

Per la parte del questionario relativa all'orientamento della scelta del comparto di investimento si esprime una valutazione positiva circa il fatto che, indipendentemente dal punteggio realizzato, ciò non possa costituire *un vincolo o una preclusione rispetto a scelte differenti*.

Il Fondo pensione non può assumere alcuna responsabilità in ordine all'esito del punteggio ed alla scelta dell'aderente soprattutto se il questionario debba essere considerato standardizzato e non esprima le scelte effettuate dal Fondo con le sue politiche di investimento.

Una profilatura efficace dovrebbe prevedere ed essere generata da un questionario configurato sui modelli finanziari per cui ha optato il Fondo pensione e che potrebbero non coincidere con il modello standard proposto generando una scelta non coerente o comunque davvero superficiale.

Per questo motivo sarebbe opportuno non introdurre il questionario al momento dell'adesione.


Se l'obiettivo è quello di assicurare consapevolezza agli attuali e futuri iscritti alla previdenza riguardo al profilo di investimento individuato esistono soluzioni adottate anche in ambito internazionale che aiutano a correggere lo squilibrio età/comparto di riferimento. L'adozione di comparti di default Life Cycle, ad esempio, è già una soluzione adottata in molte esperienze internazionali. Se lo scopo è conoscitivo si potrebbe introdurre nella comunicazione periodica una semplice tabella di riferimento che indichi il rendimento target associato al rischio relativo esemplificato e spiegato da indicare ad ogni revisione attuariale del DPI .

Avvierebbe un processo di consapevolezza importante nel quale si mettono in chiaro obiettivi/rischi in modo più consapevole.

Infine, in coerenza, con quanto da noi già espresso sul comma 6 dell'art. 7 si ritiene opportuno eliminare il riferimento alla scheda costi della forma di previdenza di appartenenza.

Si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Ermanno Cova



Il Direttore
Mauro A. Bichelli

